

Tar Lombardia

**Sentenza 10 gennaio 2022, n. 38**

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **Sentenza**

sul ricorso numero di registro generale 3437 del 2014, proposto da U. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (*omissis*)  
contro

Comune di Turate, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Lombardia, Asl della Provincia di Como, non costituiti in giudizio; Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (*omissis*), domiciliati presso la Segreteria del Tribunale; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (*omissis*), domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1  
per l'annullamento in parte qua

del provvedimento adottato dal Suap del Comune di Turate in data 8.9.2014 (prot. n. 8593)  
recante "rilascio e notifica del provvedimento unico di Autorizzazione Unica ambientale",

del provvedimento dirigenziale adottato dalla Provincia di Como in data 28 agosto 2014 (prot. n. 35376) recante "Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda U. Spa per l'insediamento sito nel Comune di Turate, via Isonzo n. 1",

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale ovvero comunque connesso, e in particolare, per quanto occorrer possa, dell'atto adottato dalla Regione Lombardia in data 3.8.2009 recante "Circolare interpretativa dell'articolo 275 del Dlgs n. 152 del 2006";

e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como e di Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'articolo 87, comma 4-bis C.p.a.;

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 14 dicembre 2021 il dott. (*omissis*) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **Fatto e diritto**

Con ricorso ritualmente depositato in data 12 dicembre 2014, U. Spa ha chiesto l'annullamento degli atti di cui in epigrafe, nella misura in cui hanno imposto a tale società prescrizioni relative alle emissioni di Cov (composti organici volanti) derivanti dalle attività di verniciature ed essiccazione svolte, asseritamente più stringenti di quelle consentite dalla normativa di riferimento.

In particolare, la società ricorrente si è affidata a quattro motivi per dedurre l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, sulla base della violazione dell'articolo 275, comma 2 del Dlgs n. 152 del 2006, consistente nel non avere ammesso la facoltà del gestore di avvalersi, in alternativa ai valori limite differenziati per tipologia di emissione (convogliata o diffusa), del valore limite di emissione totale previsto dalle Parti III e IV dell'allegato III alla Parte quinta del suddetto decreto legislativo, del valore, cioè, comprensivo sia delle emissioni convogliate, che di quelle diffuse.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lombardia e la Provincia di Como, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che le prescrizioni imposte sarebbero coerenti con la circolare emanata dalla Regione Lombardia stessa in data 3 agosto 2009, in base alla quale l'articolo 275 del Dlgs n. 152 del 2006 non attribuirebbe al gestore la facoltà di scegliere tra i valori limite differenziati oppure su base totale, ma ammetterebbe il ricorso a questi ultimi solo in caso di "non convogliabilità tecnica delle emissioni".

La causa è stata infine discussa da remoto in data 14 dicembre 2021.

In fatto, è pacifico che la società ricorrente è soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex articolo 269 del Dlgs n. 152/06; l'Aua è stata rilasciata dalla Provincia di Como in data 26.8.2014 ed è stata conseguentemente trasmessa al Suap del Comune di Turate, che in data 8.9.2014 ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento e lo ha notificato all'interessata.

Il provvedimento impugnato impone prescrizioni relative alle emissioni di Cov delle attività di verniciatura ed essiccazione, stabilendo che le due attività devono rispettare dei valori limite differenziati a seconda del tipo di emissioni, convogliate o diffuse.

In diritto, il comma 2 dell'articolo 275 del Dlgs n. 152 del 2006 prevede che "Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell'allegato III alla Parte quinta del presente decreto, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano, secondo le modalità di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste".

Secondo le parti convenute in giudizio, è l'autorizzazione che stabilisce i valori limite e le prescrizioni che devono essere rispettati, e, sulla base dell'istruttoria specifica e delle conseguenti valutazioni tecniche effettuate, anche in relazione a quanto evidenziato o proposto dall'azienda, definisce i valori limite da applicare, ossia se applicare i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste.

In quest'ottica, la circolare regionale del 2009 avrebbe lo scopo di chiarire i criteri da utilizzare per valutare l'applicabilità delle Parti III e IV dell'allegato III alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.

La tesi della ricorrente, invece, è che, da un lato, il provvedimento impugnato non richiama in alcun punto la suddetta circolare, dall'altro, la Provincia avrebbe potuto e dovuto interpretare le norme di legge in senso diverso rispetto a quello indicato nella circolare stessa.

In particolare, non corrisponderebbe al vero che l'articolo 275 del Dlgs n. 152/2006 non attribuisca all'impresa la facoltà di scegliere tra i valori limite differenziati e quello su base totale e che la Parte III dell'allegato III alla Parte quinta del decreto (che prevede l'applicazione dei valori limite differenziati) si applicherebbe in via "ordinaria", mentre la Parte IV del medesimo allegato (che considera i valori limite su base totale) risulterebbe di applicazione "eccezionale".

La tesi della ricorrente è fondata, per quanto di ragione.

Invero, nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento alla circolare regionale di cui si dibatte, per cui l'esistenza di tale circolare non può essere inserita, in linea di principio, in una motivazione postuma e processuale dell'atto.

Sotto altro, concorrente profilo, non è dirimente, nel senso propugnato dalla Regione e dalla Provincia resistenti, la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 275 sopra citato, secondo cui "nei casi previsti nella Parte III dell'allegato III alla Parte quinta del presente decreto, l'autorità

competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla Parte IV dell'allegato III alla Parte quinta del presente decreto".

Tale disposizione riguarda infatti soltanto una delle possibili casistiche di applicazione della Parte IV (e non l'unica) in cui si può applicare il limite dell'emissione totale.

D'altra parte, anche in assenza di un espresso valore numerico per l'attività esercitata dall'odierna ricorrente, è corretto l'assunto secondo cui, con riferimento all'attività di "rivestimento delle superfici di legno", la tabella 1 indica espressamente che "l'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nella Parte IV".

La domanda di annullamento è dunque da ritenersi fondata, assorbita ogni altra censura logicamente dipendente o svolta in subordine (ivi compresa la domanda di accertamento della legittimità della circolare, impugnata "ove occorrer possa"), sul rilievo del difetto di motivazione e di istruttoria ravvisati dalla difesa della ricorrente, e nei limiti di quanto di interesse.

Ne consegue l'obbligo per l'amministrazione competente di rivedere le prescrizioni contestate, previo effettivo contraddittorio con la società ricorrente, e successiva rimodulazione della motivazione nel senso di tenere conto delle sue osservazioni e di indicare esplicitamente le ragioni di quale normativa, o interpretazione della normativa, si ritiene applicabile al caso di specie.

La domanda di risarcimento deve invece essere respinta, in quanto non sussiste in atti alcuna allegazione o principio di prova del danno concretamente subito dalla ricorrente in conseguenza delle prescrizioni contestate e ritenute astrattamente pregiudizievoli.

La peculiarità e parziale novità della questione esaminata implicano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

## **PQM**

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati in via principale, nei limiti di interesse della ricorrente, e nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

*(omissis)*

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2022

